



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 331 del 23 marzo 2016

Oggetto: Procedimento sanzionatorio n. UVMAC/S/772/2016 nei confronti del Comune di Acri (Cs) per l'omessa adozione del PTPC 2014-2016 e degli aggiornamenti relativi al PTPC 2015-2017 e del PTII 2015-2017

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 23 marzo 2016;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e sono fornite indicazioni in ordine all'integrazione tra i predetti Piani e i modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Vista la delibera del 4 luglio 2013, n. 50, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sono fornite indicazioni per l'aggiornamento del Programma 2014-2016;

Visto l'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio Codice di comportamento che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni definito dal Governo ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2015

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio UVMAC dell'Autorità sul sito istituzionale del comune di Acri con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPC relativo ai trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018, dell'aggiornamento del PTI relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018; del codice di comportamento;

Vista la comunicazione prot. n. 21479 del 8.2.2016, di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dei componenti la Giunta Comunale di Acri e del RPC dello stesso Ente per la mancata pubblicazione dei provvedimenti sopra menzionati;

Visto il riscontro del Comune in data 16.2.2016, nella persona segretario comunale, acquisito al n. 26114 del protocollo dell'Autorità;

Vista l'integrazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti di due assessori del comune di Acri in carica nel periodo di riferimento per la mancata adozione dei provvedimenti sopra menzionati;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Rilevato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I – Risultanze dell'attività istruttoria e valutazioni

- Il comune di Acri ha violato l'obbligo di adozione del P.T.P.C. relativo al triennio 2014-2016 e degli aggiornamenti dello stesso P.T.P.C. per il triennio 2015-2017 e del P.T.T.I. del triennio 2015-2017 (art. 1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n.190, Comunicato del Presidente del 13.7.2015, delibera n. 50 del 2013, determinazione n. 12 del 2015);
- a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio disposto da questa Autorità in data 8.2.2016, l'Amministrazione comunale, con nota del 16.2.2016 a firma del segretario comunale responsabile anticorruzione, avv. [omissis], ha riferito che l'Ente ha adottato l'aggiornamento del P.T.P.C. e P.T.T.I. per l'anno 2016 ed il Codice di Comportamento del Comune di Acri;
- l'Amministrazione comunale ha fornito parziali giustificazioni rispetto alla mancata adozione dei documenti indicati e si ritiene che abbia tenuto un comportamento inadempiente nei riguardi di un preciso obbligo di legge, anche se si evidenzia l'avvenuta adozione del P.T.P.C./P.T.T.I. relativamente al triennio in corso (2016-2018). Inoltre, non può non evidenziarsi il notevole ritardo con cui è stato approvato il Codice di Comportamento e, nel caso di specie, si ritiene che la mancata adozione del P.T.P.C. 2014-2016 e dell'aggiornamento del P.T.P.C. (per il triennio 2015-2017) e del P.T.T.I. (per il triennio 2015-2017) sia connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi di omissione di una misura obbligatoria di prevenzione della corruzione. Infine, occorre rilevare la pretestuosità delle spiegazioni fornite dal SG/RPC il quale, pur consapevole delle proprie inadempienze, ha ritenuto di addurre motivi di non chiarezza normativa.



Autorità Nazionale Anticorruzione

- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il comportamento omissivo del comune di Acri, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della sua azione.

II – Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, l'omessa adozione del P.T.P.C. relativamente al triennio 2014-2016 e degli aggiornamenti, rispettivamente, del P.T.P.C. 2015-2017 e del P.T.T.I. 2015-2017 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza, pur tenendo conto delle limitate risorse umane a disposizione del Comune.

Sulla base delle argomentazioni che precedono, tenuto conto che si deve ravvisare un comportamento colposo in capo ai soggetti obbligati, si ritiene che l'entità della sanzione possa essere commisurata nella misura di:

- quanto ad € 1.500 (millecinquecento) per ciascuno dei seguenti soggetti: Sindaco, [omissis], e assessori, [omissis] (vice sindaco), [omissis];
- quanto ad € 1.500 (millecinquecento) al RPC/RT, avv. [omissis];
- quanto ad € 1.200 (milleduecento), in considerazione del ridotto periodo di responsabilità, per ciascuno dei seguenti soggetti: assessori, [omissis], [omissis];
- quanto ad € 1.000 (mille), in considerazione del breve periodo di responsabilità, per ciascuno dei seguenti soggetti: assessori, [omissis], [omissis], [omissis].

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco e assessori e RPC), con il vincolo della solidarietà, in ragione della loro pari responsabilità – materiale e psicologica – nella causazione dell'illecito;

Tutto ciò premesso e considerato



Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERA

di irrogare le sanzioni pecuniarie di seguito indicate con il vincolo della solidarietà, trattandosi di concorso nell'illecito amministrativo:

- € 1.500 (millecinquecento/00) per ciascuno dei seguenti soggetti: [omissis], nella qualità di sindaco pro-tempore, [omissis], nella qualità di assessore e vice sindaco, [omissis], nella qualità di assessore;
- € 1.500 (millecinquecento/00) all' avv. [omissis], nella qualità di RPC/RT;
- € 1.200 (milleduecento/00), in considerazione del ridotto periodo di responsabilità, per ciascuno dei seguenti soggetti: [omissis], [omissis], nella qualità di assessori;
- € 1.000 (mille/00), in considerazione del breve periodo di responsabilità, per ciascuno dei seguenti soggetti: [omissis], [omissis], [omissis], nella qualità di assessori.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento. Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 31 marzo 2016

Il Segretario, Maria Esposito